

ESENTE

N° 5096/18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Presidente -
Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
Dott. ANTONIO VALIUTTI - Consigliere -
Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -
Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA - Consigliere -

Oggetto

FILIAZIONE
MINORI

Ud. 18/01/2018 - CC

Cau. 5096

R.G.N. 12039/2017

Rep.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12039-2017 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. VESSELLA n.7, presso lo studio dell'avvocato [redacted], che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

[redacted] elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO n.25, presso lo studio dell'avvocato [redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO PETRELLA;

- *controricorrente* -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositato il 28/02/2017 emesso sul procedimento iscritto al n° [redacted]

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

550
TR

RILEVATO CHE:

Il Tribunale di Avezzano, in accoglimento del ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto da [REDACTED] separato consensualmente da [REDACTED], dispose che, a modifica delle condizioni della separazione, i due figli minori della coppia venissero collocati presso il padre ed a lui affidati in via esclusiva.

La decisione, impugnata dalla [REDACTED] è stata riformata dalla Corte d'appello di L'Aquila, che, con decreto dell'8.3.017, pur mantenendo ferma la collocazione dei minori presso il padre, ha ripristinato il regime di affidamento condiviso.

[REDACTED] chiede la cassazione del decreto con ricorso affidato ad un unico motivo, cui [REDACTED] resiste con controricorso.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione d'udienza di cui all'art. 380 bis c.p.c.


Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato in quanto fondato su motivazione apparente. Lamenta, in particolare, che il giudice *a quo* abbia escluso che ricorressero le condizioni per derogare all'affidamento condiviso senza prendere posizione sulle numerose risultanze che depongono per l'incapacità genitoriale della moglie, affetta da disturbi della personalità che si erano manifestati in più occasioni con condotte aggressive e violente nei confronti dei figli.

Il motivo è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte del merito ha valutato la condotta di [REDACTED] della quale ha dato conto, ritenendola tuttavia ininfluenza ai fini della deroga all'ordinario regime dell'affidamento, in base al rilievo che, ferme restando la collocazione presso il padre dei minori e le concordate modalità di svolgimento dei loro incontri settimanali con la madre (due a casa di questa, sotto la vigilanza dei servizi sociali, ed il terzo presso il servizio di neuropsichiatria infantile), detto regime non involge il rapporto quotidiano fra genitori e figli, ma rileva soltanto nelle sporadiche occasioni di decisioni di particolare importanza: decisioni che, secondo il giudice, la



signora può compiere nonostante la patologia da cui è affetta, atteso che questa si manifesta soltanto in situazioni di grave stress.

La piena comprensibilità della *ratio decidendi* esclude, pertanto, la ricorrenza della denunciata anomalia motivazionale, né la censura può essere esaminata sotto il diverso, e non ledotto profilo, del vizio di motivazione (peraltro insussistente, atteso che le indicate "risultanze di segno contrario" sono state considerate dalla corte d'appello, ma ritenute influenti ai fini della decisione).

La natura della lite giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese sostenute dalle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Roma, 18 gennaio 2018

Il Presidente est.

Il Funzionario Giudiziario
Paoletti ALARICO
20/01/2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **5 MAR. 2018**

Il Funzionario Giudiziario

Pat.